

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ ONGUF ”**

**Articolo 1:** E' costituita l'associazione culturale denominata “ Onguf ”

Con sede in via Kennedy 19 Cadorago frazione Bulgorello provincia di Como.

**Articolo 2:** L'Associazione è costituita dalle persone fisiche ad essa affiliate. Il suo scopo è stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale, culturale e sociale dell'uomo attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere di amatorialità e di promuovere la diffusione delle arti e della cultura in ogni forma e con qualunque mezzo legalmente consentito. L'Associazione, allo scopo di meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi convenzionarsi o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguano i suoi stessi fini.

**Articolo 3:** L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e apartitica. Base fondamentale della attività associativa è il volontariato e l'attività di utilità sociale. La quota ed il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione. Eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per attività future.

**Articolo 4:** Il Socio ha il diritto di partecipare alle attività di gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso. Il Socio ha il dovere di prestare la propria attività per lo svolgimento delle iniziative associative e per opere collaterali. Inoltre il Socio ha il dovere di partecipare alla assemblea annuale.

**Articolo 5:** L'assemblea dei Soci è organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento della vita associativa. Essa è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei Soci, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, diretta a chiunque abbia il diritto a parteciparvi, con preavviso di almeno tre giorni. L'Assemblea è regolarmente costituita qualora intervengano la metà dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta sui seguenti argomenti:

nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo; approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; modifiche di questo statuto; ammissione ed estromissione Soci; scioglimento dell'Associazione; ogni questione posta all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua mancanza, dal Vice Presi-

dente. È ammessa delega. Il voto è palese tranne per gli argomenti per i quali la metà dei Soci richieda voto segreto.

**Articolo 6:** L'Assemblea, su parere del Consiglio Direttivo, può disporre l'estromissione di Soci che si siano resi gravemente inadempienti, in particolare rendendosi morosi nel versamento delle quote associative, disinteressandosi delle attività dell'Associazione o ancora operando in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione stessa.

**Articolo 7:** Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche di statuto e per la nomina di organi direttivi. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

**Articolo 8:** Il Consiglio Direttivo è formato da non meno di tre persone. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e delibera a maggioranza sui seguenti argomenti:

formulazione del bilancio; pareri sull'ammissione di nuovi Soci ed esame cause di esclusione; definizione delle quote e delle attitudini professionali ad associarsi; attuazione di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari; approvazione dell'indirizzo artistico; nomina di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

**Articolo 9:** Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni, in piena autonomia artistica ed organizzativa, in aderenza con l'indirizzo approvato dall'Assemblea.

**Articolo 10:** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

**Articolo 11:** Il Tesoriere riscuote le entrate e paga le spese annotandole sul libro cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti Erogatori dei contributi e la conservazione delle attrezzature e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Redige l'inventario delle attività e passività alla fine di ogni esercizio.

Il Tesoriere resta in carica per il periodo di vigenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

**Articolo 12:** Il patrimonio è costituito dalle quote associative, da contributi pubblici e privati, da attrezzature e da ogni altro bene necessario al raggiungimento dello scopo sociale.

**Articolo 13:** L'esercizio amministrativo apre l'1 gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

**Articolo 14:** Il bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato entro il 28 febbraio di ogni anno e deve essere depositato presso la sede della Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta d'approvazione per poter essere consultato dagli associati.

**Articolo 15:** E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

**Articolo 16:** La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

**Articolo 17:** Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Bulgorello 25 ottobre 2005